

Linee guida per la definizione delle domande delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 del PSR

Relativamente alle domande di aiuto pervenute ai sensi delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 del PSR, si precisa quanto segue.

Realizzazione di investimenti di dimensioni superiori a quella finanziate.

Il beneficiario può realizzare investimenti di dimensioni superiori a quella finanziate, realizzando completamente in autofinanziamento la parte eccedente.

Realizzazione di fosse liquami e platee per reflui zootecnici

Fosse liquami e platee per reflui zootecnici possono rientrare tra gli investimenti finanziabili per la parte che supera la dimensione minima di adeguamento a normative obbligatorie.

Termini di durata dei contratti di affitto

I requisiti che danno titolo ad avere gli aiuti devono essere mantenuti fino alla scadenza del vincolo di destinazione (in caso si ottenga l'aiuto per investimenti di tipo edilizio o fondiario, 10 anni dopo il saldo). Pertanto se i terreni o strutture in affitto sono determinanti per questi requisiti (ad es. se sono terreni coltivati a colture che danno luogo a priorità), devono essere affittati fino alla scadenza del vincolo di destinazione. Qualora non sia possibile stipulare un contratto di durata così lunga possono essere stipulati dal beneficiario anche più contratti in anni successivi, ma il beneficiario deve sapere che il contributo verrà revocato se a verifiche successive venisse riscontrato che i terreni non sono stati nella disponibilità della azienda fino alla scadenza del vincolo di destinazione (affittati o in alternativa, acquistati).

Ampliamento di impianti irrigui pivot

Potenzialmente sono ammissibili interventi di ampliamento di impianti irrigui pivot (nel rispetto di tutte le prescrizioni e limitazioni indicate nel bando), se realizzati su superfici già irrigate a scorrimento o sommersione. Il pivot potenzialmente determina un risparmio di acqua rispetto alle irrigazioni a scorrimento o sommersione. Il risparmio, almeno potenziale, deve però essere rilevabile dalle caratteristiche dell'impianto, e la superficie irrigua non deve aumentare.

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

E' ammissibile (nel rispetto di tutte le prescrizioni relative al rendimento, indicate nel bando) un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili se nel corso dell'anno l'energia prodotta non è superiore a quella consumata dalla azienda agricola, indipendentemente dal fatto che in certi periodi dell'anno una parte di energia venga immessa in rete.

Ammissibilità della realizzazione di un sito internet di azienda agricola

E' ammissibile la realizzazione di un sito internet di una azienda agricola nell'ambito di un progetto più ampio (la realizzazione di un sito internet aziendale non deve essere considerato "investimento immateriale", in quanto rappresenta un vero e proprio "strumento di lavoro" per promozione e vendita dei prodotti, per cui non è soggetto al limite del 12% massimo che le spese immateriali devono rappresentare sul totale della domanda)

Ammissibilità della realizzazione di punti vendita dei prodotti aziendali

I punti vendita sono ammissibili solo se situati all'interno della azienda agricola, in fabbricati rurali (non necessariamente nel centro aziendale principale). Non sono ammissibili punti vendita dei prodotti aziendali collocati all'interno di una struttura commerciale esistente, neppure se con proprio spazio separato.

Ammissibilità ai contributi della Misura 4.1 di una cooperativa sociale

La cooperativa sociale per essere ammessa ai benefici previsti dalla misura deve svolgere l'attività di cui all'art. 2135 del cc, la prevalenza del proprio fatturato deve derivare da tale attività agricola ed infine almeno un amministratore (che deve essere anche socio: d.lgs 101/2005) deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Ammissibilità dei cosiddetti "lavori in economia"

Non sono ammissibili al contributo le prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore (cosiddetti "lavori in economia").

Limite di spesa ammissibile per i ricoveri macchine / scorte

Il limite di importo di 70.000 euro si applica solo per i ricoveri macchine / scorte e non ai fabbricati per la conservazione / stoccaggio dei prodotti dell'azienda destinati alla vendita e per la lavorazione e trasformazione dei prodotti stessi. Trattandosi di un limite generale, si applica anche in caso di acquisto fabbricati e non solo in caso di costruzione.

Limite di spesa ammissibile per l'acquisto di macchine

Il limite di spesa ammissibile per l'acquisto di macchine (70.000 euro) si applica a macchine ed attrezzature mobili e, nel caso della Operazione 4.1.2, è comprensivo del limite di spesa previsto per le trattrici, per cui ad es. una azienda può acquistare una trattrice per 40.000 euro ed altre macchine / attrezzature mobili per 30.000 euro.

Ammissibilità dell'acquisto dei fabbricati

Ai sensi del PSR l'acquisto di fabbricati è ammissibile "in via residuale", cioè quando, per ragioni oggettive, è impossibile procedere alla costruzione in azienda di un fabbricato nuovo o alla ristrutturazione di un fabbricato aziendale già esistente e quindi l'imprenditore non abbia altre alternative per dotare l'azienda di un nuovo fabbricato di cui l'azienda non dispone ancora e di cui ha necessità.

Sulla base delle documentazioni detenute dagli uffici istruttori, i fabbricati devono risultare non essere mai stati finanziati per la costruzione (all'attuale proprietario o a proprietari / affittuari precedenti, in quanto situazione equivalente, poichè l'attuale proprietario ha comunque incamerato il valore dell'aiuto).

E' previsto l'obbligo di sottoporre il fabbricato ad una ristrutturazione che comporti una spesa almeno del 20% del costo di acquisto; detta ristrutturazione è parimenti finanziata, ma considerando la rimanente parte delle disposizioni ("l'acquisto del fabbricato rispetto ad altre soluzioni alternative consenta di ridurre il consumo di suolo ed abbia un costo inferiore") la somma degli importi di acquisto e ristrutturazione deve essere inferiore al costo di costruzione di un equivalente fabbricato nuovo.

Ammissibilità dell'acquisto di attrezzature atte allo spandimento di reflui zootecnici

Non sono ammesse le attrezzature che rientrano nella competenza della Operazione 4.1.3 (vedi, nel bando, demarcazione con 4.1.3)

Ammissibilità delle reti antigrandine

Non sono ammesse ai sensi delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 le reti antigrandine (vedi, nel bando, demarcazione con la Misura 5)

Valore minimo di Produzione Standard per presentare le domande delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2

Diversamente da quello che avviene per la misura 6.1, non esiste un minimo di Produzione Standard per presentare le domande delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2, ma solamente delle fasce di priorità.

Ammissibilità delle spese di impianto di un bambuseto

Il bambuseto non è classificato tra le coltivazioni agrarie poliennali e pertanto le spese di impianto non possono essere finanziate con le Operazioni 4.1.1 o 4.1.2.

Ammissibilità delle spese per la realizzazione di recinti con punti di abbeverata e ricoveri per gli Alpaca (camelidi)

Il settore non è prioritario ma non è escluso. I recinti non sono ammissibili, i ricoveri possono essere richiesti sotto la voce “ricoveri per animali (altri)”.

Piante officinali. Ammissibilità delle spese per la realizzazione di impianti di essiccazione e di impianti per estrazione di oli essenziali. Ammissibilità delle spese di impianto

Gli essiccatoi sono ammissibili, gli impianti per estrazione di oli essenziali non sono ammissibili in quanto gli oli essenziali non sono prodotti compresi nell'allegato I del trattato UE.

Non sono ammissibili le spese di impianto per le erbe officinali, poiché, anche se poliennali, non sono classificate quali “coltivazioni legnose agrarie”, le uniche per le quali il PSR prevede l'ammissibilità delle spese di impianto. Per le aziende che coltivano tali piante è comunque possibile (sussistendo i necessari requisiti e condizioni) accedere agli aiuti per altre tipologie di investimenti (macchine e attrezzature, investimenti fondiari ed edili,...).

Determinazione della Produzione standard (PS) e dell'Orientamento tecnico economico (OTE) della azienda

OTE e PS vengono determinate automaticamente dalla procedura di gestione del Fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende agricole, sulla base delle regole date dal Reg. CE 1242/2008 ed alle tabelle elaborate da INEA. OTE e PS non sono modificabili dall'operatore / compilatore / istruttore della domanda. La procedura di compilazione delle domande acquisisce automaticamente i dati compresi nell'ultimo fascicolo validato, quindi rivalidando un fascicolo (e ripresentando la domanda) la procedura acquisisce i dati di quest'ultimo.

In base alle regole per il calcolo della PS date dal Reg. CE 1242 / 2008, le attività connesse (ad es. agriturismo) e le colture di secondo raccolto non entrano nel calcolo della PS.

Su indicazione di INEA, per le aziende che praticano allevamenti in soccida, ai fini della PS viene tenuto conto solo del bestiame in proprietà (la soccida viene considerata “attività di servizio” per cui i relativi proventi possono essere indicati nel business plan aziendale tra le “altre attività” ma non entra a far parte del calcolo della PS)

Ammissibilità all'aiuto della sostituzione / smaltimento dei tetti in eternit e manufatti in cemento-amianto

La sostituzione / smaltimento dei tetti in eternit (ed in genere di manufatti in cemento-amianto) non è ammissibile come spesa a se stante ma è ammissibile nel quadro di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Misura 4.1 e solamente qualora lo smaltimento sia volontario e non obbligatorio (tenendo conto del fatto che la normativa obbliga le aziende alla bonifica solo in caso di lastre deteriorate), dovendo rispettare la regola generale per cui non sono ammissibili all'aiuto gli adeguamenti a norme obbligatorie. A queste condizioni la ristrutturazione ottiene un punteggio di priorità dovuto alla positiva ricaduta ambientale.

Ammissibilità all'aiuto delle spese di impianto delle coltivazioni legnose

Le spese di impianto (intendendo come spese di impianto sia l'acquisto delle piantine che le strutture di sostegno tipo paleria, centine, fili metallici, tendifilo ecc.) sono ammissibili solo per il nocciolo, in quanto tutte le altre "coltivazioni legnose agrarie" (compresi i piccoli frutti) ricadono nell'ambito della OCM per quanto riguarda la finanziabilità delle spese di impianto, fermo restando che tale limitazione non vale per gli investimenti diversi dalle spese di impianto (ad es. investimenti edili aziendali, acquisto di macchine / attrezzatura). Il costo dell'impianto si valuta in base al prezzario regionale.

Ammissibilità all'aiuto delle spese di spianamento di terreni

Gli spianamenti di terreni sono ammissibili come miglioramento fondiario nel quadro di un intervento complessivo finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Misura 4.1.

Incremento di giornate lavorative previsto dalla Misura 4.1 al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro)

Il criterio di priorità approvato da bando prevede che la priorità venga riconosciuta a "...domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione...". Pertanto, i punteggi di priorità possono essere riconosciuti solamente per incrementi di giornate convenzionali di lavoro che siano effetto diretto degli investimenti effettuati e non per incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino da un mero incremento della superficie dell'azienda.

Inoltre, nell'eventualità di insediamento giovani, si consideri che i limiti di incremento di giornate lavorative previsti dalla Misura 4.1 al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro) sono limiti aziendali e quindi non sono legati al numero di giovani che eventualmente si insediano in azienda (cioè non raddoppiano qualora vi siano due giovani che si insediano)

Da rilevare comunque che l'insediamento di uno o più giovani, non determina, di per se, un incremento di giornate lavorative. Il giovane quando presenta la domanda deve obbligatoriamente già essere titolare della azienda (deve già avere la partita IVA ed avere costituito il fascicolo aziendale in anagrafe). La valutazione sull'incremento del fabbisogno lavorativo aziendale viene fatta per confronto tra la situazione iniziale come emerge dal fascicolo che risulta validato nel momento in cui viene presentata la domanda e la situazione finale alla conclusione della realizzazione del Piano aziendale.

Limiti di spesa previsti dalla Misura 4.1 per alcune categorie di investimenti (40.000 euro per le trattrici; 70.000 euro per i ricoveri macchine/scorte) nell'eventualità di insediamento giovani

I limiti di spesa previsti dalla Misura 4.1 per alcune categorie di investimenti (40.000 euro per le trattrici; 70.000 euro per i ricoveri macchine/scorte) sono limiti aziendali e non sono

legati al numero di giovani (cioè non raddoppiano qualora vi siano due giovani che si insediano)

Ammissibilità dell'asfaltatura di una strada aziendale.

L'asfaltatura di una strada aziendale è ammissibile nel quadro di un intervento complessivo finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Misura 4.1, se l'asfaltatura si deve ritenere determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali (ad es. per consentire agevole accesso a punti vendita aziendale da parte della clientela oppure per consentire il transito a mezzi pesanti se è dimostrato che per questi mezzi una strada non asfaltata non sarebbe percorribile)

Ammissibilità (con riconoscimento della finalità ambientale) di un ricovero/tettoia sul quale si colloca un impianto fotovoltaico

La finalità ambientale è attribuibile al solo impianto fotovoltaico (se investimento prevalente) e non al ricovero/tettoia sul quale si colloca. Un ricovero/tettoia è potenzialmente ammissibile (nei limiti di spesa previsti dalla Misura 4.1) nel quadro di un intervento complessivo finalizzato a raggiungere uno degli obiettivi della Misura 4.1.

Costruzione di un nuovo fabbricato con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato

La costruzione di un nuovo fabbricato su terreno agricolo nudo con contestuale demolizione di un vecchio fabbricato può essere considerata "costruzione senza consumo di nuovo suolo", attuando un regime di compensazione, purchè sia effettivamente riscontrabile che è stato demolito un vecchio fabbricato (di superficie almeno pari a quella del nuovo fabbricato costruito) e si è reso coltivabile il sedime sul quale era costruito.

Ammissibilità di mezzi refrigerati

Per autocarri refrigerati si possono intendere anche i furgoni di portata inferiore ai 35 quintali.

Determinazione del valore ammissibile in caso di acquisto di terreni e fabbricati

Per i terreni il valore che viene preso in considerazione è quello previsto dalle tabelle di valori medi approvati dalla Agenzia del Territorio. Per i fabbricati è quello indicato nell'atto di acquisto, valore che è comunque soggetto al controllo della amministrazione tributaria.

Ammissibilità di investimenti per il settore apistico (laboratori/attrezzature per la smielatura)

Al momento (fino alla approvazione dei Programmi pluriennali di applicazione del Reg. UE 1308/2013 – nuova OCM unica) i laboratori/attrezzature per la smielatura sono ammissibili sul PSR (sussistendo i necessari requisiti e condizioni).

Ammissibilità dei costi della consulenza fornita per la predisposizione della domanda e della documentazione da allegare compresa la relazione tecnica

Di per se i costi sostenuti per la compilazione / presentazione della domanda di aiuto non sono spese ammissibili. Sono invece ammissibili (nell'ambito degli investimenti immateriali previsti nella misura massima del 12%), se sostenuti dopo la presentazione della domanda, i costi sostenuti per gli studi di fattibilità del programma di sviluppo aziendale previsto e le conseguenti analisi connesse (ad es. analisi del mercato, della concorrenza,...).

Ammissibilità delle spese per l'adesione a regimi di qualità e l'acquisizione della relativa certificazione

I regimi di qualità che possono essere fatti valere per la Misura 4.1 sono quelli previsti dalla Misura 3.1.

Le spese per la certificazione non è ammissibile sulla Misura 4.1.

Per le nuove adesioni a tali regimi, le spese di certificazione sono ammissibili agli aiuti della Misura 3.1 (per cui l'iter può essere il seguente: presentazione della domanda di Misura 3.1, presentazione della domanda di adesione al regime di qualità; presentazione della domanda di Misura 4.1).

Ammissibilità delle spese per l'acquisto di materiale e/ o attrezzature di durata inferiore a 5 anni (ad es. manichette per irrigazione, botti in legno e barriques, ...)

Sono spese ammissibili, ma solo per quanto riguarda la prima dotazione.

Stante il vincolo di destinazione pari a 5 anni, qualora il beneficiario alieni anticipatamente il bene finanziato, vi è obbligo di sostituzione in autofinanziamento con nuovo materiale e/ o attrezzature analogo.

Ammissibilità delle spese per la demolizione di vecchi edifici finalizzata alla costruzione ex novo di altri edifici

In caso di demolizione di vecchi edifici per la costruzione ex novo di altri edifici, sono spese ammissibili solo quelle per la costruzione degli edifici nuovi e non quelle per la demolizione dei vecchi edifici (fatto salvo quanto precisato a proposito dello smaltimento dell'eternit e dei manufatti in cemento – amianto).

Ammissibilità delle spese per la lavorazione delle nocciole

In caso di aziende corilicole sono finanziabili i seguenti investimenti per la trasformazione delle nocciole (nell'ambito delle disposizioni generali per la trasformazione aziendale): macchine per la pulitura – macchine per la sgusciatura – mulini per la produzione della farina – forno per la tostatura – macchine per la produzione finale di pasta di nocciole per punto vendita aziendale.

Decorrenza dei 30 giorni previsti dal bando per la presentazione della documentazione non allegata alla domanda

I 30 giorni previsti dal bando per la presentazione della documentazione non allegata alla domanda decorrono dal momento in cui saranno richiesti dall'ufficio istruttore, dopo la chiusura del bando.

Validità delle graduatorie delle domande presentate sul bando delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 e non ammissibili all'aiuto per carenza di risorse

Le domande presentate sul bando delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 e non ammissibili all'aiuto per carenza di risorse non transiteranno sulle graduatorie del bando successivo e dovranno essere ripresentate (sempreché gli investimenti siano ancora da realizzare).

Attribuzione di punteggi di priorità a investimenti di dimensioni superiori a quella finanziate o per i quali viene richiesto il contributo su un importo di spesa inferiore a quello effettivo.

Per aziende con alti valori di Produzione Standard, ai fini della attribuzione del punteggio di cui al terzo criterio di priorità delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 (coerenza tra importo degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale), il richiedente può indicare nella domanda di sostegno anche investimenti superiori al limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro. In tale caso l'investimento proposto verrà preso in considerazione e

valutato nella sua interezza, attribuendo il punteggio di priorità se gli investimenti previsti (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro) sono di importo compreso tra 1 e 1,5 volte la Produzione Standard aziendale.

La totalità degli investimenti proposti (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro) sarà sottoposta alla valutazione istruttoria degli uffici e il beneficiario (pena la perdita del punteggio di priorità di cui al citato terzo criterio) dovrà realizzare la totalità degli investimenti proposti e ammessi (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro, in autofinanziamento).

Analogamente, per aziende con bassi valori di Produzione Standard, il richiedente potrà indicare in domanda un importo di spesa richiesta inferiore alla spesa effettiva di realizzazione dell'investimento; in tale caso l'investimento proposto verrà preso in considerazione, valutato ed eventualmente ammesso sulla base dell'importo richiesto, attribuendo il punteggio di priorità se gli investimenti richiesti sono di importo compreso tra 1 e 1,5 volte la Produzione Standard aziendale.

Assunzione di nuovo personale ai fini della valutazione dell' incremento di giornate lavorative previsto dalla Misura 4.1 per l'attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro)

Il quarto criterio di priorità previsto dal bando dispone che la priorità venga riconosciuta a "...domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione...".

A tale fine si precisa che (nel rispetto delle disposizioni relative alla valutazione dell'incremento di occupazione) l'assunzione effettiva di nuovo personale che incrementi la manodopera aziendale (addeba sia alla fase di produzione che a quelle di trasformazione e vendita diretta) è ritenuta equivalente all'incremento di occupazione rilevato su base convenzionale (tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame).

Dettaglio dei regimi di qualità previsti dalla Misura 3.1. che possono essere fatti valere per la Misura 4.1

I regimi di qualità, previsti dalla Misura 3.1., che possono essere fatti valere ai fini dell'ottenimento del punteggio di priorità per la Misura 4.1 sono i seguenti:

1) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (anche qualora l'azienda conferisca il prodotto ad un trasformatore certificato, rispettando il disciplinare del trasformatore medesimo, ad esempio allevatore di suini che conferisce il prodotto ad un trasformatore che produce prosciutto DOP);
- agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
- bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008;
- vini aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
- vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

2) regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l'art. 16 paragrafo 1, lettera b):

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) il regime è aperto a tutti i produttori;

c) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

Rientrano in questo ambito i sistemi autorizzati dal MIPAAF (D.M. 876 del 16/01/2015) per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine (vedi elenco sotto riportato delle Organizzazioni di etichettatura facoltativa autorizzate dal MIPAAF con tracciabilità dall'allevamento al punto vendita, operanti in Piemonte)

- Organizzazione Produttori Carne Piemonte Società consortile cooperativa a r.l. - ASPROCARNE PIEMONTE S.C.C
- Consorzio di tutela della razza Piemontese (CO.AL.VI.)
- VALL. CARNI S.r.l.
- MACELLERIA PINO di Puglisi Giuseppe Impresa individuale
- Cooperativa Commercializzazione Prodotti Allevamento soc. Coop. Agricola - COMPRAL Soc. Coop. Agr.

3) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

- 3.1) sistemi di certificazione volontari di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);

3.2) indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, come prevista dal Reg. UE n. 1151 del 21.11.2012 art. 31, rispondenti alle seguenti specifiche dettate dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014:

a) Prodotti di originale animale

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.
- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.
- In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Gli animali di cui ai tre paragrafi precedenti devono essere alimentati con mangimi provenienti essenzialmente da zone di montagna. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %. In deroga tale disposizione, per quanto riguarda i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75 % della dieta annuale degli animali. Le presenti disposizioni sui mangimi non si applicano ai mangimi per gli animali transumanti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

b) Prodotti dell'apicoltura.

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. Lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

c) Prodotti di originale vegetale

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

d) Ingredienti

Se utilizzati nei prodotti di cui ai punti a) e c), i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti:

- prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;
- erbe, spezie e zucchero.

e) Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna

Le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

- operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
- macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
- spremitura dell'olio di oliva.

Poiché non è ancora stato attivato un sistema di certificazione relativo ai “prodotti di montagna” di cui al presente punto 3.2, ai fini della attribuzione del punteggio di priorità delle Operazioni 4.1.1. o 4.1.2 è sufficiente che il soggetto che richiede il relativo sostegno dichiari nella domanda di produrre “prodotti di montagna” senza necessità di produrre certificazioni (per l'individuazione delle zone di montagna vale l'elenco “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche” allegato al PSR). L'Ufficio istruttore verificherà nel corso della istruttoria della domanda che i prodotti aziendali abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerati “prodotti di montagna” ai sensi dei Reg.ti UE n. 1151/2012, art. 31, e n. 665/2014.

4) Si specifica che, analogamente a quanto previsto dal quinto criterio di priorità della Misura 6.1.1, ai fini del soddisfacimento del settimo criterio di priorità delle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori”, i sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale possono essere fatti rientrare tra le certificazioni di processo.

Sezione del prezzario regionale che deve essere utilizzata per le pratiche delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1

Per le domande presentate a valere sulle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1 deve essere utilizzata la sezione “24 – Agricoltura” del prezzario regionale, come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione “24 – Agricoltura”) dispone:

“La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private destinatarie di contributi in agricoltura ... la presente sezione viene dunque utilizzata dalla Direzione

Regionale Agricoltura ... e altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura”

Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione analitica, ove manchi nella sezione 24 una particolare voce, che si trovi giustificatamente nel progetto da revisionare, ovvero sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero utilizzare altro articolo della sezione 18, solo previa preventiva autorizzazione dell'ufficio istruttore con decurtazione della percentuale del 24,30 % per spese generali e utili di impresa.

Dicitura da indicare nelle fatture delle spese per le quali viene richiesto il sostegno delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-20 della Regione Piemonte, Operazione 4.1.1 (oppure 4.1.2)”.